



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 133

IL VICE SINDACO

Premesso che nelle serate di mercoledì 4 – 11 – 18 e 25 luglio 2018 (con recupero, in caso di maltempo, di una delle serate il 1 agosto 2018) si svolgerà, la manifestazione denominata “ **Doi Pass per Mondvì** ” consistente in spettacoli ed intrattenimenti musicali, che avranno luogo nelle principali piazze del centro storico di Mondovì Breo, in concomitanza con l’apertura serale dei negozi;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell’ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che il trasporto e la detenzione di contenitori in vetro e/o lattine all’interno dell’area in cui si svolgerà detta manifestazione costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull’area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata inoltre la necessità di precludere, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l’utilizzo all’interno delle aree interessate dalla manifestazione dei seguenti oggetti: borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie e treppiedi;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata “Doi Pass per Mondvì” e, segnatamente, nelle serate di Mercoledì 4 – 11 – 18 e 25 luglio 2018 (con recupero, in caso di maltempo, di una delle serate il 1 agosto 2018) **dalle ore 21:00 alle ore 24:00, all’interno dell’area del centro storico del rione Breo adibita alla manifestazione e, precisamente nelle Vie e nelle Piazze di seguito elencate: Piazza Roma, Via Cottolengo, Via Beccaria, Piazza Cesare Battisti, Via Alessandria, Via Marconi, Via Meridiana, Via Cigna, vicolo del Moro, Piazza San Pietro, Via S. Agostino, Via Funicolare, Piazza Moizo, Via Pian della Valle, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Santuario, Via Prato, Via Cordero, Corso dello Statuto, Piazzetta Besio, Via Manassero, Piazzetta Levi, Piazzetta Fontana, Vicolo Molino, Vicolo S. Arnolfo, Vicolo Bellino, Piazza Ellero, Via Biglia, Via Govone, Piazza Martiri della Libertà, Via Soresi, vicolo Martinetto, Via Trona, Vicolo Teatro, Via Baruffi, Via San Lorenzo**

che sia fatto **divieto a chiunque:**

1. di trasportare, detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie e treppiedi;
2. di introdurre e/o trasportare contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via al di fuori dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e dei relativi dehors;
3. di vendere bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via;

**Resta consentito** l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all'interno dei locali e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: "...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati." (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38);

### DISPONE

- che l'Associazione "La Funicolare" adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata alla manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
  - Comando Tenenza Guardia di Finanza Mondovì;
  - Comando Polizia Locale Mondovì;
  - Questura di Cuneo;
  - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento sia notificato all'Associazione "La Funicolare";
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
- che del presente provvedimento venga data comunicazione alle associazioni di categoria;

### AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 04/07/2018

**IL VICE SINDACO**

Luca Olivieri

